



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 – 13 MARZO 2025

Riunione del 05 Marzo 2025

40.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **Pierluigi LAPOLLO** n.q. di Dirigente della S.S. PALLAVOLO
CERIGNOLA SSD ARL
- S.S. **PALLAVOLO CERIGNOLA SSD ARL** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente relatore |
| - Avv. Andrea Varano | Componente |

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 58/2024.2025 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **LAPOLLO PIERLUIGI:** *“Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 18 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., diffuso tramite il social network Facebook un post contenente affermazioni denigratorie ed offensive nei confronti degli arbitri della gara del Campionato B2/F del 21/12/2024 Greenenergy Castellaneta/ Mandwinery Cerignola e della FIPAV nel suo complesso, così debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica. Contestata l'aggravante di cui alla lettera F) dell'art 102 Reg. Giur.”;*
- **PALLAVOLO CERIGNOLA:** *“Per responsabilità indiretta, ex art. 76 Reg. Giur., in relazione ai fatti contestati sub A) al proprio dirigente Lapollo Pierluigi. Contestata l'aggravante di cui alla lettera F) Reg. Giur.”;*

oooooooooooooooooooo

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 05 Marzo 2025 in videoconferenza



dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, Avv. Giorgio Guarnaschelli, risultavano collegati i Sig.ri Pierluigi Lapollo e il Sig. Matteo Russo Presidente della società.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Uditi i Sig.ri Pierluigi Lapollo e il Sig. Matteo Russo che rilasciavano spontanee dichiarazioni;
- Preso atto della memoria depositata;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto del 27.12.2024 a mezzo del quale il Responsabile del Settore Nazionale Ufficiali di Gara, Sig. Luigi Roccato, portava a conoscenza della Procura Federale Fipav, allegando la relativa documentazione, i contenuti di un post pubblicato nella sua pagina personale del social network Facebook dal Sig. Lapollo Pierluigi (vicepresidente del sodalizio Mandwinery Cerignola) all'esito della gara del campionato di B2F girone I n. 11591 del giorno 21/12/2024 (Greenenergy Castellaneta – Mandwinery Cerignola), affinché potesse essere valutata la portata lesiva delle dichiarazioni rilasciate dal suddetto dirigente.

Veniva, inoltre, specificato nell'esposto che alla predetta gara era presente un Delegato Arbitrale (tecnico federale deputato alla valutazione delle prestazioni arbitrali) e che il suo report riportava una prestazione qualificata "al di sopra delle aspettative" per entrambi gli arbitri. Veniva evidenziato, inoltre nell'esposto, come anche l'affermazione sui presunti "costi incredibili", quali aspetti non di competenza di un dirigente societario, fosse parimenti destituita di ogni fondamento.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l'acquisizione della documentazione allegata all'esposto, veniva trasmessa, in data 10.01.2025, la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati.

All'esito, il Sig. Pierluigi Lapollo, in riferimento alla notifica ricevuta, riportando integralmente il post pubblicato faceva pervenire una memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, riportando integralmente il testo del post pubblicato, precisava di non avere mai messo in discussione il risultato della partita e la lealtà del campionato o degli avversari, ma soltanto



l'inadeguatezza della coppia arbitrale, a suo dire artefice della rovina della bellezza del match, quale circostanza asseritamente riconosciuta anche dalla squadra avversaria.

Chiariva, inoltre, l'incolpato, nella predetta memoria, la propria intenzione di voler condividere, con il post pubblicato, le sue perplessità come dirigente sportivo senza voler denigrare né la classe arbitrale né quella dirigenziale, ritenendo comunque di non avere in genere la possibilità di esprimere in maniera educata la propria opinione su una direzione di gara, così ribadendo le proprie censure al sistema arbitrale in genere.

La Procura Federale, ritenendo comunque esaurita la fase istruttoria e comunque comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo agli incolpati, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Premesso quanto sopra, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione oggetto del presente procedimento, nonché le deduzioni difensive svolte dall'incolpato anche in udienza, ritiene di condividere, nei limiti che qui di seguito si espongono, le argomentazioni sostenute dalla Procura Federale.

Preliminarmente questo Tribunale ritiene opportuno precisare che l'oggetto del presente procedimento deve intendersi riferito esclusivamente alla disamina ed alla valutazione della portata lesiva o meno delle dichiarazioni rilasciate dall'incolpato Pierluigi Lapollo con il post dallo stesso pubblicato nella sua pagina personale del social network Facebook all'esito della gara del campionato di B2F girone I n. 11591 del giorno 21/12/2024, del quale lo stesso ne ha confermato la piena paternità, così dovendosi escludere ogni altra eventuale disamina e/o valutazione in relazione ad eventuali doglianze dell'incolpato sulle modalità operative del Settore Arbitrale Fipav che esulano, in tutta evidenza, dall'oggetto del presente procedimento.

Or bene, pur non contenendo il post in questione alcuna esplicita offesa o ingiuria, l'atteggiamento assunto dall'incolpato deve ritenersi quanto meno irrispettoso e diffamatorio nei confronti di tutto il settore arbitrale e della FIPAV, così oltrepassandosi ogni diritto di critica pacificamente riconosciuto.

Infatti, il diritto alla libera manifestazione del pensiero pacificamente riconosciuto anche in ambito federale, deve essere espresso in forme tali da non ledere la persona o la funzione dei destinatari delle critiche, secondo criteri di continenza formale e sostanziale che devono essere comunque rispettati.



Pertanto, l'aver utilizzato pubblicamente mediante un canale social di ampia visibilità e diffusione, frasi del seguente tenore: “..... *Non posso accettare che la Federazione Italiana Pallavolo mandi ad arbitrare un derby pugliese di serie B2, una coppia di arbitri da Treviso, per poi assistere ad una prestazione del genere*” Oppure “.....*l'indecenza, lo scempio, lo schifo a cui abbiamo assistito non rende giustizia*” ed ancora “*inviare per un big match del genere una coppia arbitrale da così lontano (costi incredibili) per poi offrire uno show del genere, fa allibire* mi auguro che l'osservatore faccia il suo dovere, spero che la Federazione ci chieda scusa ufficialmente affinché questa disciplina ritrovi credibilità, la stessa credibilità che oggi ha profondamente perso....” integra, ancorché frutto di una soggettiva valutazione comunque espressa anche con termini discriminatori, una plateale, impropria quanto gratuita accusa nei confronti del settore arbitrale, reo, nella sostanza, di aver adottato procedure, comportamenti e metodi in violazione dei rispettivi doveri istituzionali ed a fronte di una incapacità gestionale.

L'intento palesemente offensivo e polemico che si concretizza con le espressioni utilizzate peraltro non contestualizzate, lede senza ombra di dubbio la dignità e l'onorabilità dei destinatari e della funzione federale dagli stessi rivestita.

Si ritiene, quindi, senza entrare nel merito delle motivazioni che hanno indotto l'incolpato a rilasciare le dichiarazioni in tali forme, che quest'ultimo abbia espresso il proprio dissenso oltrepassando i limiti della continenza espressiva, formale e sostanziale sopra richiamata.

Ben poteva, infatti, l'incolpato, all'occorrenza, proprio per la funzione di dirigente dallo stesso rivestita, contestualizzare le sue doglianze nell'ambito del settore arbitrale, nel massimo rispetto delle procedure e delle forme previste dalle norme federali in materia, in ogni caso secondo canoni civili a cui ogni associato si deve attenere, senza così esprimere pubblicamente e con le suddette forme il proprio dissenso tramite social network.

Ciò stante, appare utile rammentare il principio che i tesserati in genere, proprio in ragione del vincolo associativo che li lega alla Federazione sportiva di appartenenza, sono tenuti a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva nel pieno rispetto delle norme federali FIPAV e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico dell'odierno incolpato, delibera di infliggere a carico dello stesso la sanzione disciplinare così come viene determinata nel dispositivo.



L'affermazione di responsabilità in capo al Sig. Lapollo Pierluigi comporta la conseguente sanzione a carico della Pallavolo Cerignola per responsabilità indiretta, ai sensi dell'Art. 76 Reg. Giur.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico del Sig. Lapollo Pierluigi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);
- a carico del sodalizio Pallavolo Cerignola, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di Euro 200,00 (duecento/00).

Roma, 12 Marzo 2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 Marzo 2025